



Comune di Siracusa

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA

TAXI – NCC

- — —
- CON AUTOVETTURA TAXI
- CON VEICOLO E NATANTE N.C.C.

Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29 Gennaio 2013
Modificato con deliberazione consiliare n. 151 del 21 Ottobre 2014

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e legislazione di riferimento
- Art. 2 - Definizione del servizio TAXI
- Art. 3 - Definizione del servizio N.C.C.
- Art. 4 - Disciplina del servizio TAXI - N.C.C.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 5 - Titoli per l'esercizio dei servizi
- Art. 6 - Obblighi e condizioni
- Art. 7 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 8 - Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 9 - Modalità d'acquisizione
- Art. 10 - Requisiti
- Art. 11 - Impedimenti soggettivi
- Art. 12 - Determinazione degli organici

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA

- Art. 13 - Composizione e nomina
- Art. 14 - Funzionamento

TITOLO V - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 15 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 16 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 17 - Presentazione della domanda
- Art. 18 - Commissione di concorso
- Art. 19 - Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame
- Art. 20 - Validità della graduatoria
- Art. 21 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 22 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

TITOLO VI - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 23 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 24 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

TITOLO VII - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

- Art. 25 - Sostituzione alla guida
- Art. 26 - Collaborazione familiare
- Art. 27 - Personale dipendente

TITOLO VIII - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 28 - Posteggio di stazionamento TAXI
- Art. 29 - Stazionamento dei veicoli e dei natanti adibiti al servizio N.C.C.
- Art. 30 - Turni e orari del servizio TAXI
- Art. 31 - Trasporto soggetti portatori di handicap
- Art. 32 - Tariffe
- Art. 33 - Uso collettivo del TAXI
- Art. 34 - Pubblicità del servizio Taxi

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI E DEI NATANTI

- Art. 35 - Caratteristiche dei veicoli e dei natanti
- Art. 36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio TAXI
- Art. 37 - Caratteristiche specifiche dei veicoli e dei natanti adibiti al servizio N.C.C.
- Art. 38 - Tassametro per il servizio TAXI
- Art. 39 - Sostituzione del veicolo o del natante
- Art. 40 - Radio- TAXI
- Art. 41 - Uso proprio dei veicoli o natanti

TITOLO X - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

- Art. 42 - Obblighi dei conducenti
- Art. 43 - Obblighi specifici per il servizio TAXI
- Art. 44 - Obblighi specifici per il servizio N.C.C.
- Art. 45 - Diritti dei conducenti
- Art. 46 - Divieti per i conducenti
- Art. 47 - Divieti specifici per il servizio di TAXI
- Art. 48 - Divieti specifici per il servizio N.C.C.
- Art. 49 - Tutela della PRIVACY

TITOLO XI - VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 50 - Addetti alla vigilanza
- Art. 51 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 52 - Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 53 - Diffida
- Art. 54 - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 55 - Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 56 - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 57 - Rinuncia
- Art. 58 - Esclusione di responsabilità

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 - Normativa transitoria
- Art. 60 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 61 - Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e legislazione di riferimento

- 1** - Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei seguenti servizi pubblici non di linea:
- a) servizio di piazza per trasporto di persone con autovettura, nel seguito denominato "**servizio TAXI**";
 - b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, natante o veicolo a trazione animale, nel seguito denominato "**servizio N.C.C.**".
- 2** - I servizi di cui sopra saranno disciplinati in conformità alle Leggi:
- **Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni** (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - **Legge della Regione Sicilia n. 29 del 06 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni** (Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza).
- 3** - Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e norme regolamentari:
- **D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni** (Nuovo Codice della Strada);
 - **D.M. 19 novembre 1992** (individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio TAXI);
 - **D.M. 15 dicembre 1992 n°572** (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a TAXI o ad autonoleggio con conducente);
 - **D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495** (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - **Legge 05 febbraio 1992 n°104** (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);
 - **D.M. 20 aprile 1993** (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - **Legge Regione Sicilia 9 agosto 2002 n°13** (Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche e integrazioni alla L.R. 6 aprile 1996 n° 29);
 - Dalle disposizioni del presente Regolamento nonché dalle altre disposizioni di legge e di Regolamento dello Stato e della Regione Sicilia.
- 4** - Ogni veicolo o natante destinato ai servizi di cui al comma 1 è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale ed è soggetto alla normativa di cui sopra. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente Regolamento.
- 5** - I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

Art. 2 - Definizione del servizio TAXI

- 1 - Il servizio TAXI ha lo scopo di soddisfare, in modo non continuativo o periodico, le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, non superiori ad otto, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
- 2 - Si articola in: stazionamento, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
- 3 - Lo stazionamento avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
- 4 - Il corrispettivo del servizio è calcolato con tassametro omologato, secondo le tariffe determinate dal Comune con specifico provvedimento della Giunta Municipale.
- 5 - La prestazione del servizio è obbligatoria.

Art. 3 - Definizione del servizio N.C.C.

- 1 - Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2 - Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa s'intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
- 3 - Qualora il servizio N.C.C. sia effettuato con veicoli a trazione animale, questi in alternativa, possono stazionare nelle aree del Comune di rilevante interesse storico e/o artistico appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale.
- 4 - per i natanti adibiti al servizio N.C.C., la rimessa coincide con la rispettiva banchina di attracco.
- 5 - La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente nel territorio Comunale di Siracusa.
- 6 - La prenotazione del servizio è effettuata presso la rimessa.
- 7 - La prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 8 - L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con prelevamento del committente dal territorio Comunale. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune di Siracusa, a condizione che la prenotazione del servizio, da effettuarsi con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la rimessa del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
- 9 - Nel servizio N.C.C. con autovettura, è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
 - a) fogli vidimati e con progressione numerica;

b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- 1) targa veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- 4) orario d'inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- 5) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 4 - Disciplina del servizio TAXI e N.C.C.

1 - La disciplina del servizio è regolamentata dalle norme elencate in precedenza nell'art. 1, commi 2 e 3, nonché dal presente Regolamento, emesso ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale N° 29 del 06 aprile 1996 e sue successive integrazioni e modifiche.

2 - Al titolare di licenza o di autorizzazione non è consentito espletare altre tipologie di servizio oltre quella individuata rispettivamente dagli artt. 2 e 3.

3 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali.

ooo

TITOLO II **CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Art. 5 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1 - L'esercizio del servizio TAXI è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte dell'Autorità Comunale a persona fisica e viene espletato con autovettura appositamente collaudata per il servizio pubblico da piazza, munita della copertura assicurativa per il servizio pubblico.

2 - L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale a persona fisica o giuridica; viene espletato con autovettura, natante o veicolo a trazione animale appositamente collaudati per il servizio pubblico e muniti della copertura assicurativa per il servizio pubblico.

3 - La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante.

4 - Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di TAXI ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da comuni diversi.

5 - Il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C., è ammesso sino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 6 – Obblighi e Condizioni

- 1 -** La licenza TAXI o l'autorizzazione N.C.C., unitamente al certificato d'iscrizione nel ruolo di cui all'art.4 della L.R. 09.08.2002 n°13, devono trovarsi a bordo del veicolo o natante e, se richiesti, esibiti agli organi di vigilanza.
- 2 -** Il servizio TAXI è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 21/92, dalla L.R. n. 29/96 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal presente Regolamento.
- 3 -** La collaborazione familiare e/o la sostituzione alla guida, devono essere sempre preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale, per l'annotazione sul titolo autorizzativo e le verifiche di competenza.
- 4 -** Qualunque sospensione del servizio deve essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale. La comunicazione deve contenere la durata e la motivazione della sospensione del servizio. Nel caso in cui la sospensione avvenga per motivi non prevedibili o improvvisi (guasto del veicolo o del tassometro, malattia o stato d'improvvisa necessità del conducente, etc.), la comunicazione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore successive all'evento.

Art. 7 - Forme giuridiche d'esercizio dei servizi

- 1 -** I titolari di licenza TAXI o di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui all'art.1 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento.
- 2 -** E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. E' consentito rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione in caso di recesso, di decadenza o esclusione degli organismi medesimi. In caso di recesso dagli organismi collettivi, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- 3 -** La facoltà di conferire la licenza è avviata su denuncia all'Ufficio competente del Comune e contestuale presentazione della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione, comprensivo anche dell'uso del veicolo o natante;
 - b) certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;

- c) documentazione attestante l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo o natante, se persona diversa dal titolare conferente, nei casi di conferimento dell'autorizzazione N.C.C.
- 4 - L'Ufficio, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, rilascia, entro trenta giorni, apposito nulla osta valido fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiederne il ritrasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 21/92.
- 5 - Nella licenza o nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, vengono annotati gli estremi dell'atto di conferimento, la data del conferimento e i dati del soggetto in favore del quale è avvenuto il conferimento.

Art. 8 – Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

- 1 - L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 4 della L.R. n.13/02 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI e dell'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 2 - L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza e dell'Autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato, oppure in qualità di dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 3 - Nel caso degli organismi collettivi, il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore, nella società di persone, e di amministratore, per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

ooo

TITOLO III

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 – Modalità d'acquisizione

- 1 - Le licenze per il servizio TAXI e le Autorizzazioni per il servizio N.C.C. si possono acquisire:
- per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
 - per trasferimento della titolarità per sub-ingresso;
 - per diritto di successione in caso di decesso o inabilità permanente del titolare;

Art. 10 – Requisiti

- 1 - Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio TAXI è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
 - b) essere in possesso della patente di guida di cat."B" o superiore e del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), rilasciato dalla Motorizzazione Civile per la conduzione di autovetture;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 2002, n. 13 o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti alla Comunità Europea;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento;
 - e) certificazione rilasciata dal medico legale attestante l'idoneità all'attività di conducente, contenente la specifica attestazione di non essere dediti all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e psicotrope. Tale certificazione dovrà essere custodita all'interno dell'autovettura ed essere esibita in caso di controllo alle forze dell'Ordine;
 - f) attestazione di avvenuta formazione dell'aggiornamento annuale relativi alla sicurezza eseguita in collaborazione con gli Enti bilaterali (art. 2 comma 1 lettera e), art.30, art.37 comma 12 e art.51 d.lgs n°81/08 e s.m.i.), audit alcologico e visita medica specifica relative al rischio alcol e droga (art.41 commi 4 e 4bis e s.m.i.), **qualora i titolari di licenza si avvalgano della prestazione di lavoratori dipendenti;**
 - g) avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio TAXI;
 - h) non essere titolari di altra licenza TAXI o di autorizzazione N.C.C. ancorché rilasciate da altro Comune;
 - i) non aver trasferito a terzi, altra licenza TAXI rilasciata dal Comune di Siracusa nei cinque anni precedenti;

- 2 - Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) età non inferiore a 21 anni e non superiore ad anni 75. Quest'ultimo requisito qualora il servizio sia effettuato con veicolo a trazione animale;
 - b) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
 - c) essere in possesso della patente di guida di categoria "B" o superiore e del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), rilasciato dalla Motorizzazione Civile (per N.C.C. con autovetture). Oppure patente nautica e relativo titolo qualificativo (per N.C.C. con natante);
 - d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autovetture o natanti o veicoli a trazione animale istituito presso la Camera di Commercio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 2002, n. 13 o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti alla Comunità Europea, per le figure giuridiche si rimanda al comma 3 dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - e) certificazione rilasciata dal medico legale attestante l'idoneità all'attività di conducente, contenente la specifica attestazione di non essere dediti all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti e psicotrope. Tale certificazione dovrà essere custodita all'interno dell'autovettura ed essere esibita in caso di controllo alle forze dell'Ordine;
 - f) attestazione di avvenuta formazione dell'aggiornamento annuale relativi alla sicurezza eseguita in collaborazione con gli Enti bilaterali (art. 2 comma 1 lettera e), art.30, art.37 comma 12 e art.51 d.lgs n°81/08 e s.m.i.), audit alcologico e visita medica specifica relative al rischio alcol e droga (art.41 commi 4 e 4bis e s.m.i.). L'attestazione dovrà contenere anche il richiamo ai principi generali di prevenzione incendi (D.M. 10.03.1998 e s.m.i.) e primo soccorso secondo la normativa vigente;

- g) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento;
- h) avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, del natante o del veicolo a trazione animale da adibire al servizio N.C.C.;
- i) non essere titolare di licenza TAXI ancorché rilasciata da altri comuni;
- j) la rimessa deve essere ricorso presa nel territorio Comunale. Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, reso idoneo secondo le norme vigenti in materia, allo stazionamento dei veicoli o natanti destinati al servizio N.C.C., della quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso;
- k) dotarsi di una sede organizzativa sita nel territorio del Comune di Siracusa, aperta al pubblico, anche diversa dalla rimessa.

Nel caso degli organismi collettivi i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) si intendono soddisfatti qualora essi siano posseduti da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa, in qualità di socio amministratore, nella società di persone, e di amministratore, per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

3 - Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, nonché dell'insussistenza d'impedimenti soggettivi elencati nel successivo art.11, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge. E' facoltà dell'Ufficio Comunale competente, tramite il responsabile del procedimento, effettuare accertamenti d'ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza di eventuali impedimenti soggettivi.

4 - Il costo della certificazione, prevista dall'art. 10 comma 2 lett. E), sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale, per i soggetti/persone fisiche titolari di licenza ed autorizzazioni di cui all'art. 12 commi 2 e 3 del presente Regolamento, istituendo apposito capitolo di bilancio. Restano, comunque, esclusi i sostituti alla guida e le persone giuridiche intestatari di autorizzazione.

Art. 11 - Impedimenti soggettivi

- 1 -** Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza TAXI e dell'autorizzazione N.C.C.:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) aver trasferito altra licenza o autorizzazione del Comune di Siracusa nei 5 anni precedenti la nuova domanda;
 - e) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di licenza o autorizzazione anche se emessi da altri Comuni;
 - f) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - g) svolgere altre attività lavorative.

2 - Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) ed f) e acquisisce dall'interessato la documentazione relativa a quelle previste dal comma 1

lettere d), e) e g) , il quale può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12 – Determinazione degli organici

1 - Il numero delle licenze per il servizio di TAXI e delle autorizzazioni per il servizio N.C.C. risulta dai seguenti parametri generatori di domanda:

- a) Residenti nel territorio comunale;
- b) Numero dei posti letto, offerti dalle locali strutture alberghiere e ricettive in genere;
- c) Presenza di strutture economiche e produttive;
- d) Scuole, università;
- e) Strutture sanitarie;
- f) Associazioni religiose, culturali e sportive;
- g) Porti, aeroporti e stazioni.

2 - Gli attuali organici sono i seguenti:

- n. 50 licenze TAXI
- n. 20 autorizzazioni N.C.C. con autovettura

3 - ai sensi dell'art. 5 della Legge 21/92 e ss.mm.ii., il numero delle autorizzazioni per il servizio N.C.C. viene così aumentato:

- n° 5 autorizzazioni N.C.C. con veicolo a trazione animale;
- n° 5 autorizzazioni N.C.C. con natante.

ooo

TITOLO IV

COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 13 – Composizione, nomina e competenze

1 - Presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio pubblico non di linea con autovetture, natanti e/o con veicoli a trazione animale nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente Regolamento ai sensi della Legge 21/92, art. 4 comma 4 e L.R. 29/96 e successive modifiche e integrazioni.

2 - La Commissione consultiva è istituita con atto del Sindaco ed è così composta:

- a) Segretario Generale Comunale che la presiede;
- b) dal Dirigente Settore Mobilità e Trasporti;
- c) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- d) dal funzionario del servizio Mobilità e Trasporti in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
- e) da un dipendente Comunale (di cat. "C") con funzione di segretario, senza diritto di voto;
- f) Un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale designato dalle stesse;
- g) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale designato dalle stesse;

3 - Per ciascun componente delle organizzazioni di categoria e delle associazioni degli utenti è nominato un supplente che partecipa alle attività in assenza del componente effettivo.

4 - la Commissione adotta un proprio Regolamento interno per assicurare la funzionalità e la regolarità delle sedute.

5 - La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine alle seguenti questioni:

- a) formazione e variazione di norme regolamentari;
- b) determinazione del numero di licenze e autorizzazioni da assegnare rispettivamente al servizio TAXI e N.C.C.;
- c) adozione di provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza della licenza e/o dell'autorizzazione;
- d) definizione di turni e orari del servizio TAXI;
- e) definizione e modifica delle tariffe, da applicare al servizio TAXI.

6 - La Commissione consultiva elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi d'interesse locale e generale da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.

Art. 14 – Funzionamento

1 - Le sedute della Commissione consultiva sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno. La convocazione avviene tramite avviso scritto ai componenti, almeno otto giorni prima della seduta.

2 - Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti con diritto al voto, ivi compreso il Presidente. Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

3 - Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione, entro i successivi otto giorni, la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente comma, purché siano presenti almeno tre componenti con diritto al voto.

4 - Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione.

5 - Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da ciascuno dei componenti presenti.

6 - La Commissione consultiva dura in carica 5 (cinque) anni.

7 - I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni ovvero per iniziativa del Sindaco o, limitatamente al proprio rappresentante, per iniziativa dell'Associazione che lo ha designato.

8 - L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva, contribuisce anche con incentivi finanziari, alle azioni innovative e di promozione, poste in essere da strutture associative di titolari di licenze che rendano più efficace e produttivo il servizio TAXI.

ooo

TITOLO V

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1** - Le licenze per l'esercizio del servizio TAXI sono assegnate in seguito a concorso pubblico, per titoli ed esami, fino alla copertura dell'organico comunale per il servizio, esclusivamente a persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.
- 2** - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate in seguito a concorso pubblico, per titoli ed esami, fino alla copertura dell'organico comunale per il servizio, a persone fisiche o giuridiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
- 3** - Ogni tre anni e, in sede di prima attuazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a cura del Dirigente cui fa capo il servizio, dovrà essere effettuata una verifica mirata all'accertamento della disponibilità di licenze TAXI e/o di autorizzazioni N.C.C. Entro i 90 giorni successivi alla data del provvedimento di presa d'atto delle risultanze di detta verifica, sarà indetto il concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni eventualmente disponibili.
- 4** - L'indizione del bando di concorso è di competenza del Dirigente cui fa capo il servizio.
- 5** - Al bando di concorso è data pubblicità secondo quanto prescritto dalle vigenti norme.
- 6** - Ogni soggetto può partecipare al concorso per l'assegnazione di una sola licenza TAXI o Autorizzazione N.C.C.

Art. 16 - Contenuti del bando di concorso

- 1** - Il bando di concorso pubblico deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze TAXI e/o il numero e la tipologia delle autorizzazioni N.C.C. da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di cui all'art.10 del presente Regolamento;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da allegare;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli valutabili e di quelli che danno luogo a preferenza;
 - e) le materie d'esame e i criteri di valutazione delle prove;
 - f) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17 - Presentazione della domanda

- 1 - La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune, in carta resa legale, e in essa devono essere riportati: nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, salvo quanto disposto dall'art.2 comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
- 2 - La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando per il servizio cui si intende concorrere e degli eventuali titoli valutabili o preferenziali, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
- 3 - Il Settore Comunale competente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande. Successivamente, l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi viene trasmesso alla Commissione di cui al successivo articolo 18. I motivi dell'esclusione vengono comunicati per iscritto ai non ammessi.

Art. 18 – Commissione di concorso

- 1 - Per l'espletamento del concorso finalizzato all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, il Sindaco nomina un'apposita Commissione di concorso.
- 2 - La Commissione di concorso è composta:
 - a) - dal Funzionario responsabile del servizio, con funzioni di Presidente;
 - b) - da due esperti nelle discipline previste per le prove di cui almeno uno esterno all'Amministrazione Comunale;
 - c) da un dipendente comunale, con qualifica non inferiore alla fascia "C", che svolge le funzioni di Segretario;
 - d) la Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di una o più lingue straniere, verrà integrata da un esperto per ciascuna lingua prescelta, il quale esprimereà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
- 3 - La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data suddetta.
- 4 - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
- 5 - La Commissione, esperte le prove d'esame, redige la graduatoria di merito entro 10 giorni, tenendo altresì conto della valutazione dei titoli, ivi compresi quelli di preferenza a parità di merito, e la trasmette al Dirigente del Settore il quale, nei successivi 15 giorni, provvede all'approvazione della graduatoria con specifico atto amministrativo.

Art. 19 – Modalità di svolgimento del concorso e materie d'esame

1 - L'esame si svolge mediante una prova scritta e un prova orale, sulle materie di seguito elencate:

- a) principali norme di comportamento del Codice della Strada o del Codice di Navigazione per N.C.C. con natante;
- b) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio pubblico non di linea (TAXI e N.C.C.);
- c) conoscenza di elementi di toponomastica locale, dei monumenti e delle principali strutture pubbliche del Comune e della Provincia;
- d) conoscenza di nozioni storiche della Città di Siracusa.

2 - la prova scritta è composta da quesiti a risposta multipla; la prova s'intende superata se il candidato ha riportato un punteggio minimo pari a 18/30; l'esito della prova scritta è determinato dalla Commissione d'esame collegialmente riunita, la quale redige l'elenco degli idonei da ammettere alla prova orale. I candidati, che non hanno superato la prova scritta sono esclusi dal concorso.

3 - La prova d'esame orale si articola in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. Si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio minimo pari a 18/30.

4 - Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame orale e verterà su un colloquio. Il relativo punteggio andrà a costituire titolo valutabile.

5 - Per l'assegnazione delle licenze TAXI o autorizzazioni N.C.C. costituiscono **titoli valutabili**:

- a) i titoli di studio;
- b) l'idoneità all'esercizio dei servizi di TAXI o noleggio con conducente precedentemente conseguita a seguito della partecipazione ad altri concorsi;
- c) conoscenza di una o più lingue straniere che sarà valutata sulla base di una prova d'esame.

6 - Per l'assegnazione delle licenze TAXI o autorizzazioni N.C.C., costituiscono **titoli preferenziali**, a parità di merito:

- a) aver esercitato in qualità di sostituto nel servizio di TAXI per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
- b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
- c) aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per un periodo complessivo di almeno un anno.

7 - La Commissione assegna ai candidati i punti inerenti all'eventuale possesso dei titoli valutabili con il seguente criterio:

- a) titolo di studio fino a max punti 5;
- b) idoneità all'esercizio del servizio fino a max punti 5;
- c) conoscenza di una o più lingue straniere fino a max punti 5.

8 - In caso di parità di punteggio verranno valutati i titoli preferenziali e, qualora non presenti, verrà data preferenza al candidato più giovane.

Art. 20 - Validità della graduatoria

- 1 - La Commissione di concorso, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria definitiva che viene approvata con determinazione dirigenziale.
- 2 - La graduatoria ha validità per tre anni dalla data di approvazione.
- 3 - Nell'arco del triennio i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Art. 21 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1 - Il Responsabile del Procedimento del Comune, entro 20 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 20 comma 1, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
- 2 - Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.
- 3 - L'assegnazione della licenza e dell'autorizzazione obbliga il titolare, pena la decadenza, ad iniziare il servizio entro 3 mesi dal rilascio del titolo.
- 4 - Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 3 mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità, temporanea e per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

Art. 22 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

- 1 - Le licenze e le autorizzazioni sono assegnate per l'esercizio dell'attività a tempo indeterminato.
- 2 - Per confermare la loro validità, le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a vidimazione annuale da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di verificare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. La vidimazione annuale avviene entro il 31 gennaio di ogni anno, previa presentazione di istanza da parte del titolare nel mese precedente. Il controllo tuttavia, può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenuti necessari.
- 3 - La vidimazione della licenza e dell'autorizzazione è altresì subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale previsti dal Codice della Strada o per la navigazione previsti dalle norme vigenti in materia.
- 4 - Su richiesta dell'Ufficio Comunale competente, il Comandante della Polizia Municipale dispone verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi collaudati per i rispettivi servizi. Qualora il veicolo o il natante non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del C.d.S. e/o della Navigazione, o sia difforme dalle caratteristiche previste dal presente Regolamento, l'ufficio comunale, oltre ad infliggere le sanzioni di legge e/o quelle previste dal presente Regolamento, può concedere un termine, non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione delle difformità rilevate.

ooo

TITOLO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 23 - Trasferibilità per atto tra vivi

- 1** - La licenza o l'autorizzazione sono trasferibili, nei limiti di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 21/92, qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni continuativi; ✓
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età;
 - c) sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida o della patente nautica;
 - d) in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa, nel caso di titolare associato ad uno degli organismi economici.
- 2** - La richiesta di trasferimento viene avanzata all'Ufficio Comunale competente. Tale richiesta viene sottoscritta dal cedente con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa ed è corredata da copia autentica dell'atto notarile, o equipollente, di cessione. A tale richiesta va, inoltre, allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per esercitare il servizio di TAXI o N.C.C.
- 3** - Qualora il trasferimento avvenga per quanto stabilito dall'art. 9 comma 1, lettera c) della legge 15.01.92 n° 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), oltre a quanto previsto al precedente comma, alla richiesta deve essere allegata specifica certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio e la contestuale comunicazione all'Ufficio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato al Settore Comunale competente, unitamente ai titoli autorizzativi e ai relativi contrassegni identificativi del veicolo o del natante.
- 4** - In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto giuridico dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
- 5** - Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 24 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

- 1 - In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite secondo quanto stabilito dall'art.9 comma 2, della legge n.21/92;
- 2 - Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono comunicare, nel più breve tempo possibile, il decesso al competente Ufficio Comunale. Entro tre mesi dal verificarsi dell'evento, deve essere inoltrata al medesimo Ufficio, istanza, sottoscritta da tutti gli eredi, nella quale si richiede, in alternativa:
 - a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti;
 - b) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti;
 - c) il trasferimento, entro due anni dal decesso, del titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti. Entro i successivi trenta giorni il Comune, con atto motivato, provvede a:
 - in caso di non accoglimento fissare un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
 - in caso di accoglimento, fissare eventuali prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento;
 - d) limitatamente alla licenza TAXI, il trasferimento del titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l'obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al comma precedente.
- 3 - Nelle ipotesi di cui al comma 2 lettere a) e b), all'istanza è allegata la dichiarazione di accettazione del soggetto, comprensiva della documentazione di cui all'art.10, del presente Regolamento.
- 4 - Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione, l'erede indicato deve accettare la designazione e comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art.10 entro due anni dal decesso.
- 5 - Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), l'erede deve comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art.10 non oltre dodici mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età. La designazione dell'erede deve avvenire, comunque, entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.
- 6 - I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la decadenza del titolo.
- 7 - Il comune provvede al rilascio del titolo all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
- 8 - Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

ooo

TITOLO VII

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

Art. 25 - Sostituzione alla guida

- 1 - I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
- 2 - Gli eredi minori del titolare di licenza TAXI, ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, e salvo che non siano obbligati dal comune ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera d), possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
- 3 - Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della legge 15.01.92, n. 21, con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4 - Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve segnalare per iscritto all'Ufficio competente la sostituzione alla guida. La comunicazione riguardante la sostituzione deve essere presentata direttamente al Comune e deve contenere una dichiarazione, chiara ed esauriente da parte del titolare della licenza, relativa al tipo di contratto intervenuto, con tutti gli elementi costitutivi dell'atto. Alla segnalazione devono essere, altresì, allegati in copia:
 - α) Contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
 - β) Posizione INAIL ed INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
 - γ) Iscrizione alla camera di commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
- 5 - La sostituzione ha efficacia dalla data di trascrizione del nominativo del sostituto sul titolo autorizzativo.
- 6 - Qualora dalle verifiche d'Ufficio, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione alla guida, il Settore Comunale competente, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto, adotta i provvedimenti prescritti dalla legge e dispone l'applicazione delle sanzioni laddove previste.

Art. 26 - Collaborazione familiare

- 1 - I titolari di licenza TAXI o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), sempreché in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dell'attività, ai sensi dell'art.10 comma 4 Legge n°21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
- 2 - L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, su richiesta, di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente Regolamento;
- Il Comune, effettuate le verifiche d'Ufficio, rilascia il nulla osta (entro trenta giorni dalla richiesta) e provvede a trascrivere specifica annotazione sul libretto di licenza o autorizzazione.

- 3 - Il collaboratore familiare, per il servizio TAXI, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
- 4 - La sussistenza della collaborazione familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o autorizzazione unitamente alla richiesta di rinnovo annuale del titolo.
- 5 - L'attività svolta in maniera non conforme a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile, ovvero la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti nonché la sussistenza di uno degli impedimenti di cui all'art.11 del presente Regolamento, comporta la revoca immediata del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27- Personale dipendente

- 1 - I titolari di licenza TAXI, per quanto previsto nell'art.25 del presente Regolamento, e i titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel C.C.N.L. per le Cooperative e le Imprese esercenti attività nel settore "radiotaxi e autoservizi pubblici non di linea e affini".
- 2 - In tal caso, il personale regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, in capo al medesimo, non deve sussistere alcuno degli impedimenti di cui all'art.11 del presente Regolamento. Il titolare dell'autorizzazione deve altresì presentare, entro 30 giorni dall'assunzione, la seguente documentazione:
 - a) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, e previdenziali dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e nella quale si attesti che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
- 3 - La situazione del personale dipendente è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione unitamente alla richiesta di rinnovo annuale del titolo.
- 4 - Qualunque variazione del numero dei dipendenti, dovrà essere comunicata all'Ufficio Comunale entro 30 giorni dal suo verificarsi.
- 5 - Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce alla licenza o all'autorizzazione.

ooo

TITOLO VIII

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 28 - Posteggio di stazionamento Taxi

- 1 - Lo stazionamento delle autovetture TAXI avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tal fine individuate e predisposte dall'Amministrazione Comunale, alla quale spetta l'allestimento e la manutenzione di tali aree ai sensi degli articoli. 7 e 37 del Codice della Strada.
- 2 - I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, fatta salva la facoltà da parte dell'utente di scegliere il TAXI di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopradetto. È altresì possibile, in caso di chiamata via radiotaxi, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
- 3 - I TAXI, possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione e comunque non prima di 30 (trenta) minuti dalla prevista fine degli stessi, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità. Sono fatte salve eventuali disposizioni impartite dalle Forze dell'Ordine.
- 4 - In caso di TAXI libero è consentito all'utente di accedere al servizio anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta, a vista, per l'immediata prestazione.
- 5 - E' vietato caricare l'utenza in prossimità ed in vista del posteggio, qualora vi siano TAXI allineati o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 29 - Stazionamento dei veicoli e dei natanti adibiti al servizio N.C.C.

- 1 - Lo stazionamento delle autovetture di servizio NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. A tale obbligo è possibile derogare solo nei casi e nei modi di cui all'art.11 comma 6 della Legge 21/92.

Art. 30- Turni ed orari del servizio TAXI

- 1 - Il servizio TAXI è regolato da turni ed orari stabiliti dall'Ufficio Comunale, con apposita Ordinanza del Settore preposto.
- 2 - I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.

- 3 - E' fatta salva la possibilità, come previsto dall'art.6 comma 1 lettera a) della Legge 248/06, di disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, in determinati periodi dell'anno e in occasione di eventi particolarmente rilevanti.
- 4 - Le presenze in servizio di ogni singolo tassista devono essere annotate mensilmente su apposito registro bollato, numerato e vidimato dall'Amministrazione Comunale. Tale registro sarà custodito dall'Ufficio competente e dovrà essere esibibile a richiesta degli Organi di vigilanza.

Art. 31 - Trasporto soggetti portatori di handicap

- 1 - Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di TAXI e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine e degli altri ausili per i disabili nonché i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
- 2 - Tutte le autovetture per i servizi TAXI e NCC, possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.
- 3 - I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto dei soggetti di cui al comma 2 devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27.4.78, n. 384.

Art. 32 – Tariffe

- 1 - Il servizio TAXI si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
- 2 - Le tariffe del servizio TAXI devono ricondursi alle due tipologie di cui all'art. 13, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n.21: a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. Possono essere previsti supplementi tariffari per il servizio notturno, per il servizio festivo, per il trasporto bagagli, etc.
- 3 - Conformemente a quanto stabilito dall'art.6 comma 1 lettera f) della legge n°248/06, la Giunta Municipale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.13 del presente Regolamento, può fissare tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, delle quali gli utenti del servizio TAXI hanno facoltà di avvalersi;
- 4 - Il corrispettivo del trasporto, deve essere sempre calcolato mediante tassametro e, quindi, non è ammessa la determinazione del prezzo direttamente concordato tra l'utente ed il vettore. Nei casi di cui al comma 3, il tassametro deve essere attivato in modalità "tariffa fissa".
- 5 - Il tariffario ed ogni eventuale supplemento è portato a conoscenza dell'utenza mediante listino, applicato in duplice copia all'interno del veicolo, in posizione chiaramente leggibile, uno posto sul cruscotto e l'altro ben visibile e consultabile dai sedili posteriori. Su tale listino devono essere indicate, in maniera chiara per l'utenza, le modalità e l'autorità cui rivolgersi per eventuali reclami.

- 6 - La Giunta Municipale, periodicamente, procede ad eventuali adeguamenti tariffari, in ragione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
- 7 - I tassisti e i noleggiatori possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carta di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
- 8 - Le tariffe del servizio N.C.C. sono concordate liberamente tra le parti.

Art. 33 – Uso collettivo del TAXI

- 1 - Il servizio TAXI può essere utilizzato anche in modo collettivo ed è fruibile in qualunque luogo del territorio comunale e solo per percorsi a tariffa urbana con unico luogo di destinazione.
- 2 - La tariffa è determinata frazionando quella ordinaria in parti uguali, e aggiungendo al quoziente così risultante la specifica maggiorazione prevista nel tariffario. Tale tariffa, così scomposta, è inserita e visualizzata nel tassametro per la sua lettura immediata. Ogni utente deve, a destinazione raggiunta, pagare l'importo risultante dall'applicazione di tale tariffa in tal modo determinata.
- 3 - I supplementi per il servizio notturno e festivo sono anch'essi frazionati in parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nel tariffario.
- 4 - Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente Regolamento.
- 5 - L'Ufficio comunale e le organizzazioni di categoria mettono in atto le forme più efficaci di comunicazione all'utenza, circa la possibilità dell'uso collettivo del servizio TAXI.

Art. 34 - Pubblicità del Servizio TAXI

- 1 - La pubblicità del servizio TAXI, volta a informare gli utenti su modalità di prenotazione delle corse, prestazioni, tariffe e altre condizioni, spetta al Comune che, allo scopo, si avvale della Rete Civica e di eventuali strumenti di comunicazione che si rendessero disponibili.
- 2 - Ai tassisti è assolutamente vietato pubblicizzare il proprio servizio TAXI a mezzo stampa, televisione, internet o altri mezzi di comunicazione.
- 3 - È ugualmente vietato praticare e pubblicizzare sconti.

TITOLO IX

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI E DEI NATANTI

Art. 35 - Caratteristiche dei veicoli e dei natanti

- 1** - I veicoli adibiti ai servizi TAXI e N.C.C. e i natanti devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale e la navigazione in mare;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali per le autovetture;
 - d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
 - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
 - f) essere muniti di tutti i dispositivi anti inquinamento previsti dalle normative vigenti al fine di ridurre i carichi inquinanti;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili.
- 2** - L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella obbligatoria, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'Ufficio competente del Comune, il quale rilascia apposito nulla osta all'installazione.
- 3** - Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Prov.le M.C.T.C. e della Capitaneria di Porto di Siracusa, le autovetture da adibire al servizio TAXI ed i veicoli o natanti da adibire al servizio N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del Comando di Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento.
- 4** - Su ciascun veicolo o natante, il Comando Polizia Municipale procederà altresì a verificare che la targa metallica posta nella parte posteriore del mezzo, sia applicata in modo inamovibile.
- 5** - Il veicolo o natante sottoposto a controllo, che sia stato riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste, viene sospeso dal servizio con effetto immediato.
- 6** - In caso di sostituzione del veicolo o natante, il titolare deve comunicare all'Ufficio Comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi di quello che s'intende adibire al servizio. L'Ufficio, verificata la rispondenza del mezzo sostitutivo alle caratteristiche della vigente normativa e del presente Regolamento, autorizza la sostituzione, rilasciando giusto nulla osta per le operazioni di collaudo al servizio pubblico.

Art. 36 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio TAXI

- 1** - Ad ogni autovettura adibita al servizio TAXI sono assegnati un numero d'ordine, corrispondente al numero della licenza, ed una targa metallica con la scritta in nero "servizio pubblico", con il

nome e lo stemma del Comune ed il numero d'ordine assegnato, da fissare in maniera inamovibile nella parte posteriore del veicolo, vicino alla targa. Inoltre, deve essere applicata sulle fiancate, una fascia policroma (verde e blu) di cm. 4 di altezza, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore dei finestrini laterali.

2 - Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 35 l'autovettura TAXI deve:

- a) essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 38, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;
- b) avere a bordo ed esposta in modo ben visibile per l'utenza la tabella delle tariffe con la traduzione in almeno tre lingue straniere. La tabella deve essere collocata secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 32 comma 5;
- c) essere di colore bianco, come stabilito dal decreto del Ministro dei Trasporti del 19 novembre 1992;
- d) portare sul tetto della vettura apposito contrassegno luminoso omologato con la scritta "TAXI";
- e) portare nella parte centrale delle porte anteriori, il solo contrassegno identificativo indicante il numero della licenza, il nome e lo stemma del Comune e la scritta "TAXI" in colore nero;
- f) portare, se collegata ad un ponte radio, sulle parti laterali dei parafanghi anteriori un contrassegno adesivo di riconoscimento, preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.

3 - gli adesivi da apporre negli sportelli anteriori, la targa metallica posteriore e la fascia policroma laterale, sono forniti dall'Amministrazione Comunale.

4 - L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui TAXI, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

5 - è assolutamente vietato applicare sul veicolo, qualsiasi forma di pubblicità del servizio TAXI.

Art. 37 - Caratteristiche specifiche dei veicoli e dei natanti adibiti al servizio N.C.C.

1 - Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 35, i veicoli e i natanti N.C.C. devono:

- a) essere di colore diverso da quello prescritto per i TAXI, se adibiti al servizio in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, con esclusione dei natanti;
- b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio";
- c) portare una targa metallica, fissata in maniera inamovibile nella parte posteriore del veicolo recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 38 - Tassametro per il servizio TAXI

1 - Le autovetture adibite al servizio TAXI devono essere dotate di tassametro omologato. La ditta installatrice del tassametro deve rilasciare una certificazione attestante la regolare impostazione, nel tassametro, delle tariffe applicate dal Comune di Siracusa.

2 - Il tassametro deve altresì essere dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) indicare l'importo della corsa;
- c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 06:00;

- d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 06:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;
- e) i supplementi di cui alle lettere c) e d) non sono cumulabili;
- f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo del tassametro e riportati sullo scontrino riepilogativo a fine corsa.
- 3 - Il tassametro può essere integrato nello specchietto retrovisore interno oppure collocato nel cruscotto, a una distanza di almeno 20 cm dalla leva del cambio e dallo sterzo, e comunque in modo tale che sia l'autista che gli utenti possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute. La Polizia Municipale ne verifica l'idonea collocazione ed il corretto funzionamento prima dell'entrata in servizio del veicolo.
- 4 - Tutte le modifiche, tariffarie determinate all'Amministrazione Comunale ed aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e ad una nuova certificazione di cui al comma 1.
- 5 - L'esatta taratura del tassametro rispetto alle tariffe in vigore e la sua corretta collocazione sull'autovettura vengono verificate da un incaricato della Polizia Municipale, il quale provvede a sigillare l'accesso alla programmazione dello strumento, con piombo su cui è impresso lo stemma del Comune di Siracusa.
- 6 - In caso di rottura del sigillo imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il servizio, informa immediatamente la Sala Operativa della Polizia Municipale e, successivamente, il Settore Comunale competente per apporre il nuovo sigillo.
- 7 - Il tassametro deve altresì essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente.
- 8 - A fine corsa, il tassametro deve rilasciare uno scontrino riepilogativo delle singole voci tariffarie e dei supplementi che hanno determinato l'importo finale della corsa. Tale scontrino, unitamente alla ricevuta fiscale per il corrispettivo del servizio, deve essere consegnato al cliente.
- 9 - Il tassametro deve mantenere in memoria i seguenti dati relativi agli ultimi 30 giorni di attività: data e ora di inizio di ciascuna corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale della corsa con supplementi applicati, al fine di permettere la rilevazione dei dati riferiti alle corse eseguite che siano state oggetto di contestazione o oggetto di verifica da parte degli organi Comunali competenti.
- 10 - In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su sua espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente. L'intervenuto guasto del tassametro e la conseguente sospensione obbligatoria del servizio devono essere immediatamente comunicati al Comando di Polizia Municipale.

Art. 39 - Sostituzione del veicolo o del natante

- 1 - L'immissione in servizio di un veicolo o di un natante sostitutivo avviene previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Comunale competente il quale, su richiesta dell'interessato, rilascia

specifico nulla osta per il collaudo a cura dei rispettivi dipartimenti del Ministero dei Trasporti. I dati relativi al mezzo debbono essere comunicati, entro 5 giorni dal collaudo del mezzo, per essere annotati nella licenza o nell'autorizzazione ad opera dell'Ufficio Comunale. Per le autovetture TAXI, in caso di sostituzione, l'immissione in servizio è inoltre subordinata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro.

Art. 40 - Radio TAXI

- 1** - Il servizio TAXI, previa autorizzazione comunale, può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio rice-trasmittenti, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, in modo che le richieste telefoniche dell'utenza vengano raccolte da persona a ciò addetta, ovvero registrate in modo automatico e quindi diramate ai conducenti mediante radio rice-trasmittenti installate a bordo delle autovetture.
- 2** - La persona addetta alla ricezione delle chiamate telefoniche nell'ambito del servizio "radiotaxi" e gli altri soggetti altrimenti addetti alle relazioni con il pubblico devono astenersi dal concordare preventivamente coi passeggeri, o con chi per essi, le modalità complete delle corse, intendendosi con ciò: l'identità del conducente, il tipo di autovettura, gli orari e la località di arrivo e il corrispettivo; è ammesso, invece, che si concordino preventivamente l'orario e la località di prelevamento.
- 3** - Il servizio di "radiotaxi" deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza e di equa ripartizione delle corse fra gli aderenti al servizio. Esso deve pure garantire agli utenti un'informazione telefonica esauriente circa i tempi di attesa per la fruizione della corsa.
- 4** - Al momento della cessazione del servizio, le apparecchiature allo stesso strumentali non dovranno più essere utilizzate per tale servizio.
- 5** - Il gestore del servizio "radiotaxi" dovrà fornire al Comune, a scadenza semestrale, i dati riguardanti i seguenti ambiti:
 - α) tempi di attesa per l'utenza;
 - β) numero di corse e orari effettuati dagli operatori;
 - γ) incidenza delle chiamate radiotaxi non soddisfatte rispetto al totale delle richieste.
- 6** - Il gestore del servizio "radiotaxi" dovrà fornire i dati richiesti dalla polizia locale del Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni di controllo del rispetto delle leggi e/o regolamenti disciplinanti il servizio.

Art. 41 - Uso proprio dell'autovettura TAXI

- 1** - Ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dei mezzi adibiti al servizio N.C.C. o TAXI previo occultamento del contrassegno luminoso (taxi) e del contrassegno con la scritta "noleggio" (N.C.C.).

TITOLO X - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

Art. 42 - Obblighi dei conducenti

1 - I conducenti dei mezzi di servizio TAXI e N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori all'interno del bagagliaio;
- c) entrare, su richiesta dell'utente, anche in luoghi privati e agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non costituiscano violazione alle norme del codice della strada o di navigazione;
- d) assicurarsi che i contrassegni di riconoscimento e i tariffari posti all'interno dell'autovettura, secondo le precedenti prescrizioni, siano sempre presenti, perfettamente leggibili per gli utenti e rimangano in buono stato sul mezzo, in caso di deterioramento, provvedere al loro ripristino o sostituzione;
- e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica e della Protezione Civile per motivi contingenti, calamità naturali e di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) conservare nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al mezzo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio sempre aggiornate ed esibirle a richiesta degli organi di polizia stradale;
- g) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) ispezionare diligentemente l'interno del mezzo al termine di ogni corsa e, nel caso siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri che non possano essere immediatamente restituiti, depositarli presso il competente Ufficio del Comune di appartenenza, entro 3 giorni dal ritrovamento;
- i) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti, le carrozzelle o altri accessori necessari per i disabili;
- j) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili alla loro mobilità;
- k) comunicare per iscritto all'Ufficio Comunale che ha rilasciato il titolo, ogni variazione della propria residenza, entro il termine di 15 giorni;
- l) comunicare per iscritto all'Ufficio Comunale che ha rilasciato il titolo, eventuali disposizioni delle Prefetture della Motorizzazione Civile o delle Capitanerie relative a sospensione della patente o ritiro della carta di circolazione del mezzo, entro le ventiquattr'ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
- m) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore, al competente Ufficio Comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
- n) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;

Art. 43 - Obblighi specifici per il servizio TAXI

1 - Oltre agli obblighi di cui all'art. 42 l'esercente il servizio TAXI o il sostituto alla guida, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- a) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico per recarsi al luogo indicato;

- b) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito del Comune, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione dell'autovettura o l'autovettura non sia già impegnata;
- c) avere il segnale "TAXI" illuminato nelle ore notturne;
- d) essere, durante il servizio, nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- f) rispettare i turni, gli orari di servizio sostando nei luoghi assegnati;
- g) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata alla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il TAXI capofila;
- h) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- i) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
- j) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
- k) in caso di avaria o malfunzionamento del tassametro, informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su sua espressa richiesta. In tal caso il corrispettivo del servizio è calcolato sulla tariffa vigente in base all'approssimativo percorso chilometrico ed all'effettiva durata del servizio. L'intervenuto guasto del tassametro e la conseguente sospensione obbligatoria del servizio devono essere immediatamente comunicati al Comando di Polizia Municipale.
- l) presentarsi puntualmente per le operazioni di verifica del regolare funzionamento del tassametro e di sigillatura dello stesso;
- m) rispettare l'ordine di arrivo nei luoghi di stazionamento;

Art. 44 - Obblighi specifici per il servizio N.C.C.

1 - Oltre agli obblighi di cui all'art.42 l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di provata forza maggiore;
- b) comunicare, entro sette giorni all'Ufficio Comunale competente, la variazione della sede della ditta e/o della rimessa per la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) riportare il veicolo o natante in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- d) avere a bordo (per il solo servizio con autovettura) il "foglio di servizio" di cui all'art.3 comma 9 del presente Regolamento;
- e) curare che il contachilometri (per il solo servizio con autovettura) sia sempre in perfetta efficienza. L'eventuale guasto del contachilometri e la conseguente sospensione obbligatoria del servizio devono essere immediatamente comunicati al Comando di Polizia Municipale.

Art. 45 – Diritti dei conducenti

1 - I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali ad eccezione dei cani a seguito dei non vedenti;
- b) applicare, all'interno del veicolo o del natante, una targa con il divieto di fumare;
- c) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione.

2 - In particolare il tassista ha diritto di:

- a) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo della sosta richiesta;

Art. 46 - Divieti per i conducenti

1 - E' fatto divieto ai conducenti di:

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) effettuare il servizio, con a bordo persone diverse dai richiedenti;
- d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli stabiliti dalle tariffe vigenti (TAXI), o pattuiti (N.C.C.);
- e) togliere ovvero occultare segni distintivi di riconoscimento del mezzo, ad eccezione dell'uso privato del mezzo;
- f) effettuare qualsiasi forma fissa di pubblicità nel veicolo o natante, senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione Comunale;
- g) ostacolare l'opera degli addetti ai servizi di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) trasportare animali di loro proprietà;
- i) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- j) applicare contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
- k) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 47 - Divieti specifici per il servizio di TAXI

1 - Oltre ai divieti di cui all'art. 46 al conducente del TAXI è vietato:

- a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
- b) consumare cibo durante la sosta al posteggio;
- c) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi TAXI;
- d) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differenti;
- e) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura;
- f) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;
- g) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- h) distribuire e/o consegnare ai clienti o alle strutture ricettive/turistiche di qualsiasi tipo biglietti da visita, recapiti telefonici (riconducibili a se), o altri dati che possono promuovere l'attività personale di tassista.

Art. 48 - Divieti specifici per il servizio N.C.C.

1 - All'esercente il servizio N.C.C. con autovettura è vietato stazionare su suolo pubblico o in area diversa della propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto non ancora concluso.

2 - Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore. Fermo restando l'applicazione

della sanzione prevista, qualora il contratto non sia a bordo del veicolo, lo stesso dovrà essere esibito all'Ufficio Comunale competente, entro le successive 48 ore.

Art. 49 - Tutela della PRIVACY

- 1** - Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente Regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
- 2** - I dati raccolti o dei quali si viene a conoscenza potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio o al monitoraggio dell'efficienza e della qualità dello stesso.
- 3** - I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui sopra dovranno essere cancellati dopo che il relativo scopo si sia esaurito.
- 4** - I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

ooo

TITOLO XI - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 50 - Addetti alla Vigilanza

- 1** - Alla Polizia Municipale ed agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S. ed alla Capitaneria di Porto, per N.C.C. con natanti, è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, ed accettare eventuali infrazioni.
- 2** - La contestazione delle violazioni al presente Regolamento l'applicazione delle conseguenti sanzioni è demandata alla Polizia Municipale di Siracusa.

Art. 51 - Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1** - Salvo che il fatto non costituisca atto più grave al quale applicare diverse disposizioni di legge e fermo restando le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada o dalla normativa vigente in materia, per qualunque violazione del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecunaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/00, n° 267, da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00.
- 2** - Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dal titolare (sostituto alla guida, collaboratore familiare o dipendente), quest'ultimo è responsabile in solido della sanzione.

- 3** - Il verbale di accertamento della violazione è contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la violazione venga accertata da un organo di Polizia diverso dalla Polizia Municipale, alla contestazione si procede d'Ufficio.
- 4** - qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza degli Organi di controllo da segnalazione scritta o da dichiarazione rese da terzi e assunte a verbale, si attiva la seguente procedura:
- comunicazione all'interessato degli addebiti, entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione o dichiarazione da parte dell'Ufficio Comunale competente;
 - l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte, altri documenti o chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna documentazione o richiesta di essere sentito, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene dichiarata conclusa dal responsabile del procedimento;
 - la conclusione del procedimento che comporti l'applicazione di una sanzione pecuniaria e/o accessoria è comunicata all'interessato, alla Polizia Municipale (per l'irrogazione della sanzione pecuniaria) ed ai soggetti che hanno segnalato la violazione;
 - l'eventuale sanzione accessoria è applicata con provvedimento del Dirigente del Settore Comunale competente.

Art. 52 – Sanzioni amministrative accessorie

- 1** - Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, per le infrazioni al presente Regolamento in seguito specificate, il Settore competente del Comune, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 13 dispone l'adozione di uno tra i seguenti provvedimenti quale sanzione amministrativa accessoria:
- diffida;
 - sospensione della licenza o autorizzazione;
 - revoca della licenza o autorizzazione;
- 2** - Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di una delle sanzioni accessorie di cui al comma precedente, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore competente, corredata di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
- 3** - Il Settore competente attiva la seguente procedura:
- comunica all'autore della violazione e all'eventuale obbligato in solido, l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazione o memorie difensive scritte entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
 - trascorso il termine di 10 giorni, il Responsabile del Procedimento trasmette gli atti al Presidente della Commissione Consultiva per l'espressione del parere di competenza, obbligatorio ma non vincolante;
 - la Commissione Consultiva, entro i successivi 15 giorni, esprime il proprio parere inoltrandolo per iscritto al Responsabile del Procedimento;
 - il Responsabile del Procedimento, prende atto del parere della Commissione, valuta gli elementi pervenuti e chiude il procedimento con l'adozione del "provvedimento finale" che viene notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido;
 - i provvedimenti con i quali si dispone la sanzione accessoria della "sospensione" o della "revoca" sono altresì trasmessi in copia all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i

provvedimenti di competenza e agli organi di vigilanza di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 53 – Diffida

- 1** - Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio. Esso si applica come sanzione accessoria, in aggiunta a quella pecuniaria.
- 2** - Il provvedimento di diffida è disposto quando il tassista o il titolare di autorizzazione N.C.C.:
 - a) effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente (taxi);
 - b) ometta, quando richiesto dall'utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista (taxi);
 - c) ometta di rilasciare lo scontrino riepilogativo della corsa, la ricevuta fiscale, ovvero rilasci una ricevuta non conforme;
 - d) ometta di prestare la necessaria assistenza alle persone diversamente abili o il soccorso ai passeggeri;
 - e) rifiuti il trasporto dei supporti necessari alla mobilità del disabile ovvero ne richieda il pagamento come bagaglio;
 - f) richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto;
 - g) effettui il servizio con il tassametro spento;
 - h) commetta, per due volte in triennio, una violazione per la quale non è prevista alcuna sanzione accessoria;
- 3** - il provvedimento di diffida è annotato nel libretto della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 54 – Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

- 1** - Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione, per un minimo di 15 giorni ed un massimo di 30 giorni, è disposto nel caso il conducente:
 - a) utilizzi, per il servizio, veicolo o natante diverso da quello autorizzato;
 - b) espleti il servizio con tassametro manomesso (TAXI);
 - c) svolga servizio con un tassametro guasto, non piombato, con sigillo alterato (taxi);
 - d) non ottemperi all'obbligo di adeguamento del tassametro a seguito di modifiche delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale (TAXI);
 - e) commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;
 - f) non rispetti i turni e/o gli orari di servizio assegnati per più di due volte in un anno;
 - g) mancato rispetto, da parte del collaboratore o del sostituto, dei turni e/o degli orari assegnati al titolare della licenza TAXI, per più di due volte in un anno;
 - h) chieda compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati (TAXI) o pattuiti (N.C.C.);
 - i) non faccia coincidere l'azionamento ed il blocco del tassametro rispettivamente con l'inizio e la fine del servizio;
 - j) in servizio, non applichi, tolga ovvero occulti i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - k) consenta la conduzione del veicolo o natante, anche temporaneamente, a persone estranee pur munite di patente idonea o a personale dipendente non regolarmente assunto;
 - l) effettui con l'autovettura TAXI il servizio N.C.C. e viceversa;
 - m) si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante da uso di sostanze stupefacenti o di alcolici.

- 2 - La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti.
- 3 - Nel caso in cui un sostituto incorra in un provvedimento disciplinare di sospensione del titolo, questi non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.
- 4 - il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio Comunale competente che provvede ad annotare sulla licenza o autorizzazione il periodo di sospensione.

Art. 55 - Revoca della licenza o dell'autorizzazione

- 1 - Il provvedimento di revoca della licenza o dell'autorizzazione è disposto nel caso:
 - a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze;
 - b) il titolare svolga attività incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio di trasporto pubblico non di linea;
 - c) per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione;
 - d) nel caso in cui il titolare incorra nel terzo provvedimento di sospensione nell'arco di un triennio.
- 2 - Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 56 - Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

- 1 - Il provvedimento di decadenza della licenza o dell'autorizzazione è disposto dal Settore competente del Comune, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 13, per uno dei seguenti motivi:
 - a) per la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.10 ovvero per il manifestarsi di uno degli impedimenti soggettivi previsti dall'art.11 del presente Regolamento;
 - b) per l'interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di due mesi, anche non continuativo, nell'arco di 12 mesi;
 - c) in seguito al mancato trasferimento del titolo entro sei mesi dalla data del certificato, rilasciato dal Servizio Sanitario Territorialmente Competente, di permanente inabilità o inidoneità al servizio ovvero dalla data del ritiro definitivo della patente;
 - d) nel caso di mancato inizio del servizio, entro tre mesi dal conseguimento della titolarità della licenza o autorizzazione.
- 2 - il provvedimento con il quale si dispone la "decadenza" è trasmesso in copia all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza e agli organi di vigilanza di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 57 – Rinuncia

- 1 - Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza presenta dichiarazione di rinuncia all'organo competente.

Art. 58 - Esclusione di responsabilità

1 - In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa. Nessun rimborso, inoltre, spetta per tasse e tributi già corrisposti.

— ooo —

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Normativa transitoria

1 - Tutte le situazioni differenti da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 60 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1 - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e deliberazioni che riguardano gli autoservizi pubblici TAXI e N.C.C. con autovettura, nonché le disposizioni contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

Art. 61 - Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione dell'iter della pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO "A"

TAXI

FORMATO TARGA TAXI - METALLICA DORATA - POSTERIORE:

Logo del Comune, scritta "CITTÀ DI SIRACUSA - SERVIZIO PUBBLICO" e numero progressivo a partire da "1" con la dicitura "LICENZA N°."

DIMENSIONI:

Rotonda di diametro cm. 10

COLORE:

Logo: a Colori

Scritta : Nero

Numero: Nero

una fascia policromia (verde e blu) di cm. 5 sulle fiancate, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali

oooooooooooo

N.C.C.

FORMATO TARGA N.C.C. - METALLICA DORATA - POSTERIORE:

Logo del Comune, scritta "SERVIZIO N.C.C." e numero progressivo a partire da "1"

DIMENSIONI:

formato rotonda di diametro cm. 10

COLORE:

Logo: a Colori

Scritta N.C.C.: Nero

Numero: Nero

FORMATO TARGA N.C.C. - METALLICA DORATA - LUNOTTO ANTERIORE e POSTERIORE:

Logo del Comune, scritta "SERVIZIO N.C.C." e numero progressivo a partire da "1"

DIMENSIONI:

formato rettangolare di cm. 10x5

COLORE:

Logo: a Colori

Scritta N.C.C.: Nero

Numero: Nero